



Monthly Roundup

Ottobre – novembre 2025

I principali aggiornamenti in materia di diritto commerciale e societario degli scorsi mesi.

S.r.l.: è nullo l'atto dell'amministratore che modifica sostanzialmente l'oggetto sociale senza decisione dei soci



Con sentenza del 27 gennaio 2020, n. 1722, il Tribunale di Roma (Sez. spec. In materia d'impresa), ha affermato che l'atto compiuto dall'amministratore di una S.r.l. senza la previa decisione dei soci ex art. 2479, co. 2, n.5 c.c. – quando comporta una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci – è nullo e tale nullità è opponibile ai terzi quale limite legale ai poteri di rappresentanza dell'amministratore.

La vicenda

L'amministratore unico di Alfa S.r.l. (Tizio) costituiva Beta S.r.l., inizialmente interamente partecipata da Alfa S.r.l., e vi conferiva un complesso immobiliare che, per valore e consistenza, esauriva di fatto il patrimonio di Alfa S.r.l. Poco dopo la costituzione di Beta S.r.l. venivano deliberati due aumenti di capitale della stessa, sottoscritti unicamente da Tizio e dal figlio.

A valle di tali operazioni, Alfa S.r.l. – a fronte di un conferimento immobiliare, effettuato in origine, dal valore di mercato stimato in circa Euro 630.000 – risultava diluita nella propria

partecipazione al capitale sociale di Beta S.r.l., di cui Alfa S.r.l. arrivava a detenere una quota rappresentante soltanto il 14,29% del capitale sociale.

Caio (socio di Alfa S.r.l.) e Alfa S.r.l. agivano in giudizio contro Tizio, il figlio e Beta S.r.l., chiedendo la nullità o alternativamente l'annullabilità sia dell'atto costitutivo di Beta S.r.l., sia del conferimento dell'immobile eseguito da Alfa S.r.l. a favore della neo-costituita.

Tra i motivi:

- l'asserita carenza di poteri in capo a Tizio, poiché l'assemblea di Alfa S.r.l. aveva già nominato Caio come nuovo amministratore, a fronte della revoca di Tizio, in data antecedente la costituzione di Beta S.r.l. e del relativo conferimento (nomina che, tuttavia, non risultava ancora iscritta nel Registro delle Imprese);
- la violazione dell'art. 2479, co. 2, n.5, c.c., atteso che il conferimento svuotava il patrimonio di Alfa S.r.l. e ne stravolgeva l'oggetto sociale, nonché dell'articolo dello statuto di Alfa S.r.l. che subordinava gli atti di straordinaria amministrazione all'autorizzazione assembleare.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda di nullità del conferimento dell'immobile di Alfa S.r.l. in Beta S.r.l., posto in essere da Tizio senza l'autorizzazione da parte dell'assemblea e con l'occasione ha ribadito la distinzione tra due tipologie di atti "*ultra vires*", ovvero gli atti posti in essere dall'amministratore di società in

violazione alle limitazioni dei suoi poteri che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina:

- gli atti *"ultra vires"* non modificativi – ossia estranei all'oggetto sociale ma non idonei a mutarlo in via permanente – i quali rimangono validi verso i terzi in base all'art. 2475-bis c.c., salvo la prova dell'*exceptio doli* (quindi che il terzo abbia intenzionalmente agito a danno della società); e
- gli atti *"ultra vires"* che determinano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, i quali sono preclusi agli amministratori senza una decisione dei soci (art. 2479, co. 2, n.5 c.c.). Questa riserva integra un limite legale alla rappresentanza, opponibile ai terzi a prescindere dalle loro intenzioni, la cui sanzione in caso di inosservanza non è l'annullabilità dell'atto posto in essere, bensì la nullità (art. 1418, co.1, c.c.).

Applicando tali principi, il collegio ha qualificato il conferimento che esaurisce il patrimonio della conferente quale atto *"ultra vires"* che determina una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, con relativo grado di rischio dell'investimento dei soci, accogliendo pertanto la domanda degli attori e dichiarandone la nullità.

Il Tribunale ha invece rigettato la richiesta di nullità dell'atto costitutivo di Beta S.r.l. lo stesso ha affermato che (i) sebbene l'amministratore Tizio fosse stato revocato alla data dell'atto costitutivo di Beta S.r.l., la nomina del nuovo amministratore non era ancora stata iscritta al Registro Imprese, con la conseguenza che Tizio figurava ancora quale amministratore di Alfa S.r.l. e (ii) che la mera costituzione di una società interamente partecipata non realizza, di per sé, una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale della costituente, né un'operazione

straordinaria che richieda autorizzazione assembleare ai sensi della clausola statutaria della società.

Ciò che aveva comportato la modifica sostanziale dell'oggetto sociale di Alfa S.r.l., infatti, era stato il conferimento dell'intero patrimonio nella controllata.

L'atto costitutivo di Beta S.r.l., pertanto, non poteva essere dichiarato nullo in quanto una volta avvenuta l'iscrizione della società presso il Registro delle Imprese, la nullità della stessa può essere pronunciata solo nei casi tassativi previsti dall'art. 2332 c.c., che esulano dall'ipotesi in esame.

Ne discende che la nullità del conferimento non travolge la valida costituzione della società conferitaria, mentre la nullità che colpisce l'atto di conferimento dell'immobile si riflette esclusivamente sulla consistenza del patrimonio e del capitale sociale di Beta S.r.l.

* * *

Il recesso del socio di società per azioni a seguito della rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari



Con la sentenza n. 20546 del 27 giugno 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che la mera rimozione di un vincolo alla circolazione delle azioni – indipendentemente dal fatto se tale

modifica abbia o meno una rilevanza sostanziale rispetto alla precedente disciplina statutaria – conferisce al socio di società per azioni la facoltà di esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. b), c.c..

La vicenda

La controversia trae origine da una modifica dello statuto di Beta S.p.A., consistente nella rimozione dell'obbligo per il socio che intenda cedere le proprie azioni di offrirle in prelazione agli altri soci in caso di trasferimento a società controllate dallo stesso socio cedente.

Intervenuta tale modifica statutaria, il socio di maggioranza Gamma S.p.A. cedeva la propria partecipazione del 52,13% a Delta S.r.l., società veicolo costituita *ad hoc* e a sua volta partecipata da Gamma S.p.A. per il 51%.

Alfa S.r.l., azionista di minoranza di Beta S.p.A., esercitava il proprio diritto di recesso a seguito di tali vicende e, successivamente alla contestazione da parte di Beta S.p.A. dell'esistenza del diritto di recesso, conveniva in giudizio la società al fine di ottenere la condanna di quest'ultima alla liquidazione del valore della partecipazione.

In particolare, Alfa S.r.l. domandava al Tribunale di Firenze di accertare e dichiarare che la modifica statutaria comportava una rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni, integrando così una causa di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 2, lett. b) c.c..

Il Tribunale di Firenze, ritenuto che la modifica della clausola statutaria non costituiva una rimozione sostanziale del vincolo alla circolazione, rigettava la domanda proposta da Alfa S.r.l..

In seguito alla conferma, da parte della Corte d'Appello di Firenze, dell'orientamento del Tribunale di Firenze sull'inesistenza del diritto di

recesso non essendoci stata, nel caso di specie, una rimozione sostanziale di alcun vincolo alla circolazione delle azioni, Alfa S.r.l. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, rappresentando in particolare che, nella valutazione sulla sussistenza della causa di recesso ex art. 2437 c.c., la Corte d'Appello aveva erroneamente interpretato la norma codicistica, ritenendo che la modifica statutaria dovesse soddisfare un requisito di rilevanza sostanziale ai fini del recesso.

La decisione

La Corte di Cassazione, contrariamente a quanto sostenuto dalle corti di merito, ha statuito che è sufficiente che la modifica statutaria abbia rimosso un limite alla circolazione delle azioni, non occorrendo, invece, che tale modifica ricopra una "rilevanza sostanziale".

A supporto di ciò, la Suprema Corte ha ricordato che, al comma 1, lett. a) dell'art. 2437 c.c., riguardante l'ipotesi di recesso a seguito dell'assunzione di una delibera concernente modifiche della clausola dell'oggetto sociale, il legislatore ha espressamente previsto che ai fini del recesso tali modifiche debbano consentire un cambiamento significativo dell'attività della società.

La stessa esigenza non è prevista per la modifica delle clausole sulla circolazione delle azioni di cui al comma 2, lett. b) e ciò perché il diritto di recesso in tale ipotesi non è inderogabile: lo statuto può escluderlo o disciplinarlo diversamente.

In sintesi, quando il legislatore ha deciso di rafforzare le ipotesi di recesso prevedendo una particolare rilevanza di una determinata attività, lo ha espressamente specificato. La Suprema Corte ha rilevato inoltre che l'introduzione di un criterio di "sostanzialità" della modifica comporterebbe valutazioni discrezionali e

soggettive incompatibili con l'esigenza di certezza degli assetti societari.

Pertanto, nel caso di specie, rilevato che i giudici di merito avevano introdotto sull'interpretazione del recesso un criterio non previsto dalla legge, la Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso proposto da Alfa S.r.l., statuendo la legittimità del recesso da Beta S.p.A. ex art. 2437, comma 2, lett. b) c.c. e rinviando la causa alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, per la determinazione del valore di liquidazione della partecipazione in Beta S.p.A..

* * *

Il recesso consensuale nelle S.r.l.



Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, con ordinanza del 15 marzo 2023, ha affrontato il tema della legittimità del recesso consensuale, inteso come scioglimento del rapporto sociale tra il singolo socio e la società – previo consenso unanime degli altri soci e con la conseguente liquidazione della partecipazione – anche in assenza di una causa di recesso legale o statutaria.

L'ordinanza in commento si inserisce nel più ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale volto a chiarire l'ammissibilità e i limiti di tale fattispecie nell'ambito della disciplina delle società di capitali.

La vicenda

La vicenda trae origine dal giudizio promosso, ai sensi degli articoli 700 c.p.c. e 2476, comma 2, c.c., dalla signora A.I., titolare di una partecipazione pari all'1,65% del capitale sociale della Igea Radiodiagnostica Frattamaggiore S.r.l. (la "Società").

La ricorrente conveniva in giudizio la Società e gli altri soci, chiedendo – *inter alia* – l'accertamento della propria qualità di socia e la dichiarazione di nullità del recesso che le era stato attribuito.

In particolare, la ricorrente riferiva che, in occasione di una richiesta di accesso alla documentazione sociale, tale diritto le era stato negato dall'amministratore, il quale aveva giustificato il rifiuto sostenendo che la stessa fosse receduta dalla Società.

I resistenti, costituendosi in giudizio, sostenevano che la socia avesse esercitato il recesso per fatti concludenti. A sostegno di tale tesi, gli stessi adducevano che la Società aveva provveduto a liquidarle la partecipazione, mediante l'utilizzo di riserve disponibili, per un importo complessivo di Euro 96.000,00, in sette bonifici separati, ognuno dei quali indicava nella causale "*acquisto della quota pari all'1,65%*".

Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso della signora A.I., ritenendo che il recesso si fosse validamente perfezionato per fatti concludenti. Avverso tale decisione, la socia proponeva reclamo dinanzi al Collegio.

La socia evidenziava che il recesso, per essere valido ed efficace, avrebbe dovuto rispettare specifici requisiti di forma e di sostanza, che tuttavia non risultavano osservati.

Rilevava, inoltre, che il provvedimento impugnato non individuava né la causa del recesso né la forma prescritta dall'articolo 9 dello statuto, né le

ulteriori procedure previste, richiamando piuttosto una forma di scioglimento consensuale del rapporto sociale tra la società e il singolo socio.

La socia contestava altresì la configurabilità di un recesso per fatti concludenti, rilevando l'assenza di comportamenti chiari e inequivocabili idonei a manifestare la volontà di recedere.

Per le ragioni su esposte, la socia deduceva, in via principale, l'illegittimità del recesso consensuale, sostenendo che si trattava di un istituto non previsto né dalla legge né dallo statuto sociale; in via subordinata, precisava che, anche ammettendone la validità, esso richiedeva comunque una deliberazione unanime dei soci, non potendo essere desunto da comportamenti concludenti o da dichiarazioni extra-assembleari.

La decisione

Il Tribunale di Napoli, condividendo integralmente le argomentazioni e le conclusioni del giudice di primo grado, ha rigettato il reclamo ritenendo infondata nel merito la domanda proposta dalla socia.

Il Collegio ha affermato la legittimità del cosiddetto recesso consensuale, qualificandolo come una modifica consensuale del contratto sociale, realizzata mediante il consenso unanime dei soci volto a consentire l'uscita di un socio e la contestuale liquidazione della sua partecipazione.

Secondo il Tribunale, non sussistono ragioni di ordine sistematico per escludere che i soci, pur in assenza di una causa legale o convenzionale di recesso, possano concordare la fuoriuscita di uno di essi, avvalendosi delle modalità di liquidazione previste dall'art. 2473 c.c., anche mediante l'utilizzo di risorse sociali, purché nel rispetto dei limiti stabiliti dalla medesima disposizione.

Tale impostazione trova conferma sia nella possibilità, riconosciuta dalla dottrina, di

prevedere statutariamente il recesso *ad nutum*, sia nella scelta del legislatore di ammettere in ogni caso il recesso nelle società a responsabilità limitata costituite a tempo indeterminato.

Il Tribunale di Napoli ha inoltre precisato che non sussiste alcuna necessità di subordinare la validità del recesso consensuale all'adozione di una delibera assembleare.

La richiesta di consenso unanime dei soci, infatti, risponde all'esigenza di evitare un possibile pregiudizio per gli altri partecipanti derivante dall'accrescimento delle loro quote e dalla conseguente alterazione delle maggioranze sociali.

Poiché il recesso incide su un diritto individuale del socio – ossia sulla sua partecipazione al capitale sociale in misura determinata – la sua efficacia presuppone l'assenso di tutti i soci, ma non una manifestazione di volontà dell'ente in quanto tale.

Ne consegue che, ai fini della validità del recesso consensuale, non è richiesta una delibera unanime dell'assemblea, bensì il consenso unanime dei soci considerati nella loro qualità di singoli titolari di diritti individuali, e non di membri dell'organo collegiale.

* * *

Sospensione delle delibere self-executing e potere di convocazione diretta dell'assemblea da parte dei soci di S.r.l.



Il Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di imprese, con sentenza del 22 settembre 2016 si è pronunciato in tema di delibere assembleari di S.r.l. c.d. "self-executing", statuendo che anche queste ultime possono essere sospese, in quanto idonee a produrre effetti giuridici ulteriori e perduranti rispetto a quelli attinenti alla mera esecuzione della delibera.

Inoltre, il Tribunale ha sancito l'inderogabilità del diritto dei soci di S.r.l. di convocare direttamente l'assemblea sugli argomenti da essi sottoposti alla discussione assembleare, ai sensi dell'art. 2479 c.c., nel caso di inerzia dell'organo gestorio.

La vicenda

La controversia trae origine dalla richiesta da parte di Beta S.r.l. – in qualità di socia al 50% della società Alfa S.r.l. – inoltrata all'amministratore unico Tizio, titolare del restante 50% del capitale sociale di Alfa S.r.l., di convocare l'assemblea dei soci con all'ordine del giorno le dimissioni dell'amministratore stesso.

A seguito dell'inerzia dell'amministratore unico, Beta S.r.l., ritenendo tale comportamento ingiustificato, procedeva a convocare direttamente l'assemblea ai sensi di quanto previsto dall'art. 2479 c.c., nel corso della quale, in assenza dell'altro socio Tizio, deliberava la revoca per giusta causa di quest'ultimo dalla carica

amministratore unico, nominando al suo posto Caio, legale rappresentante della stessa Beta S.r.l..

Il giorno successivo, Tizio veniva a conoscenza delle delibere assunte in sede assembleare e, pertanto, procedeva ad impugnare la delibera assunta in sua assenza, al fine di sentirne dichiarare la nullità, ovvero ottenerne l'annullamento, sostenendo che: (i) la convocazione fosse stata disposta da un soggetto privo dei necessari poteri, in violazione dello statuto, che riservava esclusivamente agli amministratori il potere di convocare l'assemblea; (ii) l'assemblea si era tenuta senza consentire al socio assente la possibilità di discuterne i punti all'ordine del giorno; (iii) sussisteva un conflitto di interessi determinante in capo a Caio, che, agendo quale rappresentante di Beta S.r.l., aveva deliberato la propria nomina ad amministratore unico di Alfa S.r.l.. Inoltre, nella sede cautelare strumentale al giudizio di cognizione, domandava la sospensione dell'efficacia di tale delibera.

Nelle more del giudizio cautelare si costituiva Alfa S.r.l. che, asserendo l'inammissibilità dell'istanza di sospensione cautelare, ne domandava il rigetto.

La decisione

Il Tribunale di Roma, Sez. spec. in materia di imprese, ha respinto in via preliminare l'eccezione di inammissibilità dell'istanza cautelare, chiarendo che anche le deliberazioni cosiddette "self-executing" – tra cui sono ricomprese le delibere di nomina o revoca dell'organo amministrativo, la cui esecuzione avviene immediatamente mediante l'insediamento dei nuovi amministratori – possono essere sospese.

In particolare, il Tribunale ha precisato che il concetto di "esecuzione" deve essere inteso come "efficacia", ovvero come idoneità dell'atto

deliberativo a produrre effetti giuridici ulteriori nel tempo.

Da ciò consegue che la sospensione dell'efficacia di una delibera *self-executing*, quale quella di nomina dell'amministratore, può essere richiesta quando si deducano vizi che incidono sulla validità della nomina e sulla prosecuzione dell'attività gestoria.

Quanto alla questione della legittimazione dei soci alla convocazione diretta dell'assemblea di S.r.l., il Tribunale ha evidenziato che la disciplina della convocazione per tale tipo societario è autonoma e autosufficiente, escludendo la possibilità di applicare analogicamente l'art. 2367 c.c. in materia di società per azioni.

Alla presunta lacuna dell'art. 2479-*bis* c.c., che si limita a disciplinare le modalità di convocazione, il legislatore ha supplito valorizzando il ruolo centrale dei soci che, ai sensi dell'art. 2479 c.c., qualora rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, hanno il potere di sottoporre all'assemblea determinati argomenti dagli stessi individuati.

Tale facoltà, per via estensiva, comprende anche quella di convocare direttamente l'assemblea sui medesimi argomenti, pur non essendo il suddetto potere libero, essendo condizionato all'inerzia

dell'organo gestorio. qualora l'organo gestorio rimanga inerte.

Tale potere di convocazione diretta, inoltre, secondo il Tribunale costituisce una regola di garanzia inderogabile, non potendo essere escluso da una specifica previsione statutaria che preveda solo in capo all'organo amministrativo il potere di convocazione dell'assemblea.

Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale ha osservato che Beta S.r.l., in qualità di socia di Alfa S.r.l., aveva chiesto all'amministratore unico di convocare l'assemblea e, pertanto, di fronte all'inerzia iniziale e alla tardiva convocazione della stessa da parte dell'amministratore unico, il Tribunale ha ritenuto legittima la convocazione diretta.

Quanto, infine, al dedotto conflitto di interessi, il Tribunale ha affermato che non sussiste alcuna contrapposizione tra l'interesse particolare del socio che nomini il proprio rappresentante e l'interesse della società.

L'art. 2479-*ter* c.c. richiede infatti il configurarsi di un conflitto determinante, che secondo il giudice non sussiste nel caso in cui il legale rappresentante di un socio abbia votato la propria nomina ad amministratore.

Alla luce di ciò, il Tribunale ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione della delibera assunta.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Roberta Incorvaia

Partner e Responsabile Osservatorio Corporate M&A

Roberta.Incorvaia@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio M&A





OSSE

RVATORIO

CORPORATE M&A

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-wealth.it